



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr. Fabrizio CARRARINI

Presidente f.f.

Dr. Antonio BARRILE

Consigliere

Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER

Primo Referendario

Dr.ssa Sabina PINTO

Primo Referendario

Dr.ssa Maria LEPORE

Referendario

Dr. Cosmo Cesare COSENTINO

Referendario, relatore

Dr.ssa Mariagrazia PELLECCIA

Referendario

Dr. Lucio GRAVAGNUOLO

Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, dalla



deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/DEL/2024 e dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza del 29 maggio 2024, n. 223;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149, concernente meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, ed in particolare l'articolo 1-bis, contenente modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149;

VISTO il decreto del 26 aprile 2013 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei Presidenti delle Provincie (allegato A), dei Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C);

VISTA la determina con la quale il Presidente f.f. della Sezione ha convocato il collegio per la camera di consiglio del 5 maggio 2026;

UDITO il relatore, Ref. Cosmo Cesare COSENTINO

FATTO

Il comune di Grisolia (CS) è chiamato alle consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale, che si terranno nelle date del 24 e 25 maggio 2026, come disposto dal decreto del Ministro dell'interno di indizione delle elezioni del 25 febbraio 2026.

Le precedenti elezioni si sono svolte in data 20 e 21 settembre 2020.

Non avendo l'Ente trasmesso la relazione di fine mandato, né pubblicato la stessa sul proprio sito istituzionale, con nota istruttoria del 27.04.2026 (prot. Corte dei

conti n. 3149 del 27.04.2026) venivano chiesti chiarimenti in relazione a tali inadempimenti.

L'Ente **forniva riscontro alla predetta richiesta**, con nota prot. 1762 del 27.04.2026 (prot. Sez. n. 3362 del 04.05.2026), confermando la **mancaanza di redazione, sottoscrizione, certificazione e pubblicazione** della relazione sino alla richiesta di questo Magistrato istruttore. Tant'è che l'Ente ha inviato la relazione di fine mandato sottoscritta dal Sindaco in **data 28 aprile 2026** e certificata dall'Organo di revisione in data **27 aprile 2026**. Si segnala l'**anomalia** tale per cui la firma la certificazione del revisore è avvenuta **prima** della sottoscrizione del Sindaco.

Ritenuta esaurita l'istruttoria, il Magistrato istruttore procedeva a richiedere al Presidente della Sezione il deferimento della questione alla camera di consiglio per l'esame collegiale

DIRITTO

L'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, province e comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.

Il comma 2, dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 individua i soggetti su cui ricadono gli obblighi dell'adempimento descrivendo le scansioni temporali da rispettare nel caso di scadenza "ordinaria" della consiliatura. La norma infatti dispone che *"La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di*

controllo della Corte dei conti. Inoltre, prosegue il comma 2, “La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.”

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 149/2011, la relazione di fine mandato contiene *“la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:*

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;*
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;*
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;*
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'art. 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;*
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;*
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.”*

Con decreto del 26 aprile 2013 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati approvati gli schemi tipo di relazione.

Il comma 6, dell'art. 4 del d.lgs. n.149/2011 detta, infine, la disciplina sanzionatoria in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente della relazione di fine mandato.

Con riguardo alle modalità procedurali di applicazione della sanzione, la Sezione delle Autonomie ha stabilito che *“deve (...) ritenersi che, in assenza di un’espressa attribuzione normativa, la disposizione prevista dal comma 6 dell’art. 4 del d. lgs. n. 149/2011 si collochi tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all’ente locale portare ad attuazione. L’applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell’ente locale ed, in particolare, deve essere attuata dagli uffici*

dell’Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze” (deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG).

Premesso quanto sopra, l’art. 4 comma 2 del d.lgs. n. 149/2011 citato dispone testualmente che la sottoscrizione della relazione di fine mandato deve essere effettuata non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

Tuttavia, recentemente, la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 17 del 2025, nel sottolineare la *ratio legis* dell’istituto quale strumento di conoscenza dell’operato dell’amministrazione comunale volto ad assicurare un esercizio consapevole del voto al momento del rinnovo degli organi dell’ente locale, ha sancito il seguente principio di diritto: *“Nel caso in cui le elezioni dei consigli comunali abbiano luogo oltre la scadenza del mandato il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato di cui all’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni e non dalla scadenza del quinquennio dall’inizio del mandato.”* Infatti, secondo la Sezione delle Autonomie, la sottoscrizione della relazione non oltre sessanta giorni prima della fine del quinquennio, nel caso di scadenza della consiliatura oltre il quinto anno, non garantisce il *“raggiungimento dello scopo”* dell’istituto, nel senso di fornire *“all’elettorato una informativa sull’attività svolta dal Sindaco (o dal Presidente della Provincia) in prossimità delle elezioni, quando cioè deve essere esercitato il voto in modo pieno e*

consapevole”. Inoltre, prosegue la Sezione, *“Occorre considerare che collocare la sottoscrizione della relazione non oltre sessanta giorni prima della scadenza formale del mandato (ossia cinque anni dalla proclamazione degli eletti, come chiarito da Sezione delle autonomie n. 15/2016/QMIG e n. 18/2021/QMIG) comporterebbe la conseguenza della perdita di conoscenza (rectius, di pubblicità) su una fetta di attività svolta dal Sindaco per un periodo di tempo in potenza non breve”*. (Deliberazione n. 17/SEZAUT/2025/QMIG).

Pertanto, tenuto conto della disposizione normativa di cui all’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011 ed alla luce dell’interpretazione sostanziale fornita dalla Sezione delle Autonomie, nel caso di specie, trattandosi di scadenza “ordinaria” della consiliatura e di prosecuzione del mandato sino alla data delle nuove consultazioni elettorali, è a questo principio che è necessario attenersi al fine di verificare il rispetto dei termini prescritti.

In particolare, la relazione di fine mandato risulta sottoscritta dal Sindaco, in data 28 aprile 2026, certificata dall’Organo di revisione il 27 aprile 2026, trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 28 aprile 2026 (prot. Sezione C.d.c. n. 3362/2026). Nonostante la nota del 28 aprile 2026, a firma del Sindaco, attesti la pubblicazione della relazione di fine mandato, dalla consultazione dell’Albo pretorio e della sottosezione “titolari di incarichi politici e di governo”, della sezione amministrazione trasparente del sito del Comune, **non si rinviene alcuna pubblicazione della relazione di fine mandato.**

Pertanto, con riferimento alle suddette scansioni temporali, il Comune risulta:

- non aver rispettato i termini previsti dall’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, in relazione alla sottoscrizione della relazione da parte del Sindaco, avvenuta in data 28 aprile 2026, ovvero solo 28 giorni prima delle elezioni e con ben 33 giorni di ritardo (termine 26 marzo 2026, 60 giorni prima del 25 maggio 2026, data delle elezioni);
- che rispetto ai termini per la certificazione da parte dell’Organo di revisione avvenuta in data 27 aprile 2026, è presente l’anomalia della firma antecedente

alla sottoscrizione, che sarebbe dovuta avvenire entro 15 giorni dalla sottoscrizione;

- non aver rispettato i termini per la trasmissione alla Corte dei conti avvenuta in data 28 aprile 2026 (il termine era del 13 aprile 2026, ovvero 18 giorni dopo il termine ultimo per la sottoscrizione del 26 marzo 2026);

- non aver rispettato la data di pubblicazione, in quanto **non risulta essere mai avvenuta**.

Relativamente ai contenuti, rispetto all'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 149/2011 ed allo schema tipo allegato "C" al Decreto ministeriale del 26 aprile 2013, la relazione risulta esaustiva, in quanto fornisce tutte le informazioni richieste.

CONCLUSIONI

Orbene, nel caso di specie e come già evidenziato, l'Ente ha **redatto in forte ritardo** e soltanto dopo essere stato compulsato dalla Sezione di controllo regionale la relazione di fine mandato, la quale, comunque, **non risulta essere stata pubblicata**. Pertanto, alla luce della richiamata giurisprudenza contabile, i predetti termini **non risultano essere stati rispettati**.

Atteso che il giudice contabile, tenuto alla tutela della sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché al controllo del rispetto degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (Corte costituzionale, sentenze n. 60/2013, n. 198/2012, n. 179/2007) è il soggetto destinatario *ex lege* delle relazioni in parola, al fine di accertarne la sussistenza dei contenuti necessari, la tempestività della redazione e pubblicazione, si ritiene, in linea con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. SS.RR. sentenza n. 22/2023/DELC) che spetti alla Magistratura contabile l'accertamento oggettivo dei fatti, che costituisce solo uno dei presupposti della fattispecie sanzionatoria, mentre l'accertamento del requisito soggettivo della colpevolezza, va valutato ai sensi della l. n. 689/1981 (Cfr. le delibere n. 190/2021, n. 228/2021, n. 230/2021 della Sezione Campania e la pronuncia n. 22/2023 della Sezione Toscana), non

sussistendo automatismo tra l'accertamento della violazione e la eventuale, successiva comminazione della sanzione.

Ancora, secondo la sentenza delle SS.RR. n. 22/2023, *“una diversa opzione, da un lato, porterebbe a svuotare di significatività il segmento procedurale riservato all'ente locale e, dall'altro, determinerebbe una sorta di invasione degli ambiti propri del giudice ordinario in sede di eventuale opposizione”*.

Ciò posto, nel caso di specie, risulta verificato l'oggettivo inadempimento, attesa la tardiva redazione e trasmissione alla Corte dei Conti e l'omessa pubblicazione della relazione di fine mandato, da parte del sindaco *pro tempore*.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, sarà il Comune a dovere auto applicare la menzionata sanzione amministrativa ai responsabili dell'inadempimento, qui accertato, trasmettendo poi a questa Sezione una sintetica relazione sugli esiti dell'attività di effettivo incasso del credito comunale in esame. (Cfr. Deliberazione Sezione controllo Lazio n. 69/2022/VSG)

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per Calabria

ACCERTA

nei confronti del Sindaco *pro tempore* del Comune di Grisolia (CS), come innanzi specificato, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, del d.lgs. n. 149 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

DISPONE

che la presente pronuncia sia trasmessa, tramite il sistema ConTe, al Comune di Grisolia;

- che la presente pronuncia sia trasmessa all'Organo di revisione del Comune di Grisolia;

- che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato, nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026.

Il Relatore

Cosmo Cesare COSENTINO

Il Presidente f.f.

Fabrizio CARRARINI

Depositata in segreteria il

Il Funzionario Preposto alla Segreteria

Dott.ssa Manuela GIACOBBE